



189/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **61736** del
registro di segreteria, promosso da:

**- PROCURA REGIONALE presso la Corte dei conti per la Regione
Lazio,**

-appellante -

contro

1. MONTI Ventura (C.F. MNTVTR52A25G698V), rappresentato e
difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Maglio (C.F.
MGLSRG51B21H501S, pec: sergiomaglio@ordineavvocatiroma.org)

e Guido Rossi (C.F. RSSGDU58L30H501Q; pec: guidorossi@ordineavvocatiroma.org) e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno n. 23/a;

2. GENTILI Alfio (C.F. GNTLFA48B03D448Z), rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Fiore (C.F. FRINGL46H21I676L; pec: avvangelofiore@puntopec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Latina, V.le Petrarca n. 7;

3. DEODATO Nicola (C.F. DDTNCL49R14E472K), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pesce (C.F. PSCGPP60P04H703E; pec: avvgiuseppescesce@puntopec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina, Via Isonzo, Condominio L'Orologio, B/27;

4. DI GIORGI Giovanni (C.F. DGRGNN67L13E472P), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Musto (C.F. MSTPQL71A06G964C; pec: avv.pasquale.musto@puntopec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina, in Via G. B. Vico n. 45;

5. DI RUBBO Giuseppe (C.F. DRBGPP67B16E472H), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Poscia (C.F. PSCGPP48A17H501C; pec: avvgiuseppeposcia@puntopec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina, Via Benedetto Cairoli n. 10;

6. MAIETTA Pasquale (C.F. MTTPQL71R04E205), rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv. Prof. Angelo Tuzza *-non costituito-*

7. MALVASO Vincenzo (C.F. MLVVCN55R01I656R), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Mignano (C.F. MGNGCM59B16E472A - pec: avvgiacomomignano@puntopec.it) e Renato Archidiacono (C.F. RCH

RNT61D30H501A - pec: avvrenatoarchidiacono@puntopec.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Timavo n. 3 e presso i domicili digitali dei predetti difensori

-appellati-

e nei confronti di

- **COMUNE DI LATINA**, in persona del Sindaco e suo legale rapp.n.te p.t. Dr.ssa Matilde Eleonora Celentano, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Cavalcanti (C.F. CVLFNC64M30E472T), elettivamente domiciliato in Latina presso l'Avvocatura Comunale in Viale IV Novembre, 25 e con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo p.e.c. cavalcanti.paolo@pec.comune.latina.it;

per la riforma

della sentenza n. 564/2023 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in segreteria in data 7.9.2023, non notificata

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 19 giugno 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi; gli avv.ti Egeo Anna Caterina in delega dell'avv. Francesco Paolo Cavalcanti, Guido Rossi anche per Sergio Maglio, Giacomo Mignano in delega di Angelo Fiore, Pasquale Musto anche in delega di Giuseppe Pesce, Laura Di Rubbo in delega di Giuseppe Poscia, Giacomo Mignano anche per Renato Archidiacono, per i rispettivi

appellati- e il V.P.G. Consigliere Giulio Stolfi per la Procura generale.

Nessuno è comparso per Pasquale Maietta.

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio ha evocato in giudizio alcuni amministratori, dirigenti e funzionari del Comune di Latina al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno erariale in favore del citato ente locale, per un importo complessivo di euro 2.300.066,7 euro, o della diversa somma di giustizia, oltre accessori, suddiviso nelle due seguenti voci:

a) la prima, per 1.853.813,38 euro, concernente gli illegittimi pagamenti, da parte del Comune di Latina ed in favore della U.S. Latina Calcio S.r.l., di alcuni interventi manutentivi che sarebbero, invece, spettati a quest'ultima, sulla base di un contratto di concessione che attribuiva alla società la gestione dei campi di calcio e delle relative infrastrutture di proprietà comunale;

b) la seconda, per 429.331,7 euro, concernente la spesa inutilmente sostenuta dall'Amministrazione per l'approvazione di piani particolareggiati poi annullati, in quanto ritenuti in contrasto con la normativa generale.

La *notitia damni* scaturente da un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" in data 15 novembre 2016, aveva originato un'istruttoria contabile parallela a quella, già in atto, della Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Latina (cd. inchiesta "Olimpia"), conclusasi con il decreto di rinvio a giudizio del 3 luglio 2020.

Dalle indagini erano emerse condotte configuranti un esercizio distorto del potere amministrativo, per cui la Procura territoriale provvedeva a citare in giudizio i presunti responsabili in via solidale, in ragione del carattere doloso delle condotte, ovvero:

a) per prima voce di danno - con riguardo al trasferimento indebito di ingenti somme alla società Latina Calcio, su impulso degli amministratori, da parte dei dirigenti dell'Ente, con la collaborazione dei funzionari - venivano tratti in giudizio Giovanni Di Giorgi (in qualità di Sindaco del Comune di Latina, per avere agevolato la società sportiva per interessi personali di natura elettorale), Pasquale Maietta (quale Presidente della società Latina Calcio e diretto beneficiario delle opere finanziate dall'Ente locale), oltre a Ventura Monti, Alfio Gentili e Nicola Deodato (quali dirigenti e funzionari amministrativi che avrebbero adottato/predisposto gli atti correlati all'ipotizzato uso distorto del potere amministrativo).

b) per la seconda voce di danno - con riguardo alla violazione delle norme in tema di edilizia e urbanistica nella predisposizione di PPE, che aveva determinato l'annullamento dei piani, con conseguente spesa inutile da parte del Comune di Latina per la loro predisposizione - venivano tratti in giudizio Giovanni Di Giorgi (quale consigliere comunale p.t.), Giuseppe Di Rubbo (Assessore all'Urbanistica p.t.),

Vincenzo Malvaso, (consigliere e vice presidente della Commissione), che avrebbero disposto consapevolmente lo scomputo di volumi rilevanti al fine di ottenere ulteriori volumetrie non consentite, a tutto vantaggio di soggetti privati coinvolti in operazioni edilizie, nonché Ventura Monti (che, nella duplice veste di responsabile del “Settore Urbanistica e Gestione dei Piani Territoriali” e di responsabile del “Servizio Gestione piani, aggiornamento, vincoli e controlli”), avrebbe, da un lato, consentito una spartizione dei comparti edificatori in totale spregio dell’interesse primario della tutela dell’ambiente e del territorio e a tutto vantaggio di alcuni costruttori, e, dall’altro, conferito gli incarichi professionali ai progettisti, liquidando loro i relativi compensi, nominato i gruppi di lavoro composti da dipendenti del Comune, tra i quali sé medesimo e, infine, disposto la liquidazione dell’incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche previsto dall’art. 92 del d.lgs. 163/2006. Con la sentenza impugnata, la Sezione Giurisdizionale per il Lazio di questa Corte, dopo aver preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da uno dei convenuti (Maietta), in accoglimento dell’eccezione sollevata da tutte le parti convenute, ha ritenuto prescritte entrambe le poste di danno.

Secondo il giudice territoriale la tesi della Procura contabile -per cui il *dies a quo* della prescrizione sarebbe da ancorare alla richiesta di rinvio a giudizio del 2 luglio 2018, in quanto il fatto dannoso avrebbe, solo a seguito delle complesse indagini penali, assunto la sua “concreta qualificazione giuridica” - non sarebbe condivisibile in quanto, come

precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, non vi sarebbe una “automatica correlazione tra richiesta di rinvio a giudizio in sede penale e scoperta del danno erariale dolosamente occultato”, dovendosi valutare se, nel caso concreto, fatti comunicati precedentemente al Pubblico ministero contabile lo abbiano reso edotto del fatto dannoso e dei comportamenti imputabili ai presunti responsabili almeno negli elementi essenziali, come avvenuto nel caso in esame per entrambe le poste di danno, ed in dettaglio:

- “per quanto riguarda la prima posta di danno, il dies a quo deve essere ancorato al 25.11.2015, data di ricezione della dettagliata segnalazione, correlata da allegati specificanti tutti i profili ricostruttivi del danno oggi azionato, alla Procura erariale da parte del Segretario generale p.t. del comune di Latina.

- per quanto riguarda, invece, la seconda posta di danno, come emerge chiaramente anche dalla parte motiva dei provvedimenti adottati dal Commissario straordinario (in atti fascicolo Monti Ventura, cfr. in via esemplificativa deliberazione n. 58/2016), la conoscenza - da parte degli uffici comunali di possibili gravi criticità degli atti predisposti e dell'iter amministrativo posto in essere - appare senza dubbio piena prima del maggio 2015, periodo nel quale la stessa Amministrazione comunale ha chiesto agli uffici di porre in essere urgenti misure correttive. Conseguentemente, essendo i provvedimenti interruttivi in atti trasmessi ad alcuni degli odierni convenuti, per alcuni dei P.P.E. oggetto dell'odierno giudizio, notificati nel giugno 2020, anche tale posta di danno deve ritenersi integralmente prescritta”.

2. Con atto, notificato in data 26 luglio 2024, la Procura territoriale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, affidato ad un unico motivo:

1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, l. 20/1994, in relazione all’art. 2935 c.c. Interpretazione errata e fuorviante delle disposizioni normative in materia di prescrizione. Travisamento dei fatti. Motivazione erronea ed apodittica”.

Secondo l’Organo requirente il primo giudice si sarebbe discostato “dall’orientamento consolidato di codesta Ecc.ma Corte in ordine ai criteri di individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine della prescrizione in fattispecie di occultamento doloso del danno aventi anche possibile rilevanza penale”.

In dettaglio, con riguardo alla prima voce di danno (elargizione di somme indebite da parte del Comune di Latina, in favore della Latina Calcio, in relazione ai lavori eseguiti tra il 2009 e il 2015, presso lo stadio comunale, per interventi di adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione dell’impianto sportivo) la nota del Segretario generale del 2015, che il primo giudice avrebbe preso in considerazione per la decorrenza del termine quinquennale, sarebbe stata generica e non avrebbe specificato i comportamenti dannosi e i fatti produttivi di danno e non avrebbe coinciso con il contenuto del successivo rinvio a giudizio, ben più ampio e completo.

Per il Requirente pubblico sarebbe da condividere la giurisprudenza che, a fronte di un danno erariale costituente anche reato, impone di attendere il termine delle indagini penali al fine di disvelare il danno erariale nella sua interezza, ove deve ritenersi *in re ipsa* la sussistenza di un doloso occultamento del danno.

Considerazioni analoghe sul disvelamento del danno varrebbero anche con riferimento alla seconda voce di danno (inutile corresponsione ai tecnici del compenso previsto per la predisposizione dei piani, poi annullati) avendo errato il giudice di prime cure ad ancorare il *dies a quo* della prescrizione al maggio 2015, quando il Comune demandò agli uffici l'analisi dei PPE al fine di porre in essere le necessarie misure correttive, non avendo tenuto conto del tempo in cui il danno, dolosamente occultato, sarebbe stato effettivamente svelato con il decreto di rinvio a giudizio. Comunque, il danno divenne certo, concreto e attuale solo nel momento in cui il Commissario straordinario dispose formalmente l'annullamento in autotutela dei PPE, e non nel momento precedente in cui il Comune, chiedendo una nuova valutazione dei piani, ovvero una mera indagine conoscitiva, aveva dimostrato la mancata conoscenza effettiva del danno.

In ogni caso, anche volendo ancorare il *dies a quo* della prescrizione al maggio 2015 il termine quinquennale non sarebbe ancora spirato, sia per la proroga dei termini di 5 mesi e 22 giorni dovuta alla legislazione emergenziale Covid, sia per l'effetto interruttivo derivante all'atto di messa in mera notificato nel giugno 2020 ad alcuni amministratori.

Avrebbe, inoltre, errato il giudice territoriale nel ritenere, per entrambe le poste di danno, che, gli elementi in possesso dell'Organo requirente sarebbero stati sufficienti ai fini della promozione dell'azione erariale.

In altri termini, solo le complesse e specifiche attività investigative svolte in sede penale, concluse con il decreto di rinvio a giudizio, avrebbero delineato l'attività dolosa e il danno, ove la prova dell'intenzione di occultare il danno sarebbe dimostrata dalle modalità con le quali le condotte furono poste in essere.

Ha concluso per la riforma della sentenza sul capo in esame, chiedendo di dichiarare la tempestività dell'azione e la rimessione al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese anche del grado di appello.

3. Con atto in data 16 aprile 2025 si è costituito in giudizio l'arch. Ventura Monti, all'epoca dei fatti dirigente del Settore Urbanistica, affidando alla successiva memoria del 26 maggio 2026 gli argomenti difensivi con i quali ha contrastato quelli sollevati nell'atto di appello avversario ritenendo (per gli addebiti relativi allo Stadio Francioni, prima voce di danno) che nella nota del Segretario generale del Comune di Latina del 25 novembre 2015 e nella documentazione allegata fossero presenti tutti gli elementi utili, anche per consentire eventuali integrazioni conoscitive di un quadro già di per sé chiaro, non potendo ancorarsi il *dies a quo* della prescrizione alla successiva richiesta di rinvio a giudizio del PM penale (2 luglio 2018, unico termine che consentirebbe di ritenere tempestiva la

notifica dell'invito a dedurre del febbraio 2022), e ciò anche per la presenza di ulteriori elementi documentali antecedenti e considerato anche il breve periodo di otto mesi di permanenza nella carica di Direttore del servizio lavori pubblici del Comune di Latina.

Anche con riguardo alla seconda voce di danno (vicenda dei PPE annullati) andrebbe confermata la sentenza di primo grado poiché i PPE ritenuti illegittimi furono approvati in anni lontani (2012-2014), così come lontani sarebbero anche i pagamenti erogati ai tecnici che predisposero i PPE (2007-2014), per cui anche la costituzione in mora risalente al 2020 sarebbe intempestiva. Anche il tal caso alcun occultamento doloso sarebbe configurabile trattandosi di atti oggetto di pubblicazione, sui quali non potrebbe incidere l'invocata proroga di 5 mesi e 22 giorni disposta dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo del Covid.

Ha, dunque, concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

4. Con memoria, in data 6 giugno 2026, la difesa del Gentili ha eccepito l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 190, comma 2, del c.g.c. poiché l'atto di appello non specificherebbe i capi della sentenza oggetto di censura, né esporrebbe puntuali critiche alla decisione gravata. Nel merito il requirente pubblico si limiterebbe ad ancorare, ingiustificatamente, la decorrenza della prescrizione agli sviluppi del procedimento penale ove non sarebbe emerso altro oltre a quanto già in

precedenza indicato nella nota del 2015 inviata dal Segretario generale alla Procura erariale.

L'intervenuta prescrizione sarebbe confermata dalle relative norme introdotte dalla cd. legge Foti n.1/2026, non potendo sussistere alcun danno da "scoprire" a fronte di condotte del resistente inserite all'interno di procedimenti amministrativi formalizzati, documentati e pubblicamente conoscibili. Peraltro, il giudizio penale denominato "Olimpia" si sarebbe concluso senza alcun accertamento di responsabilità. Ha concluso per l'inammissibilità dell'appello e comunque per il suo rigetto, con vittoria di spese.

5. Con memoria, in data 27 maggio 2026, si è costituito in giudizio Deodato Nicola contestando le argomentazioni della Procura contabile non potendosi ancorare il *dies a quo* della prescrizione al rinvio a giudizio in presenza di fatti precedenti, di per sé sufficienti a disvelare i fatti, indicati in varia documentazione risalente all'anno 2015, tra cui un parere legale dell'Avvocatura comunale ben chiaro nell'indicare le spese sostenute impropriamente dal Comune presso lo Stadio Francioni, ove sarebbe singolare il richiamo fatto nell'appello avversario alla notizia di danno pubblicata su un quotidiano sin dall'anno 2016.

Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

6. Con memoria, in data 26 maggio 2026, si è costituito in giudizio Giovanni Di Giorgi, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 190, 2 co., del c.g.c., e, nel merito di

confermare la sentenza impugnata, non potendo rilevare la data di rinvio a giudizio in sede penale anche per il superamento di tutte le contestazioni che in tale sede erano pendenti a carico dei prevenuti, mai raggiunti da atti interruttivi della prescrizione.

Ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, confermando la sentenza di primo grado, spese vinte.

7. Con memoria, in data 25 maggio 2026, si è costituito in giudizio Di Rubbo Giuseppe rilevando che la costituzione in mora era stata indirizzata dal Comune di Latina solo a sette soggetti, tra cui il medesimo, quale amministratore comunale, non figurava, con ciò lasciando intendere la volontà del Comune di ritenere responsabili del danno erariale solo altri, ovvero i tecnici che avevano redatto le pianificazioni, e non anche i tre amministratori (ovvero lui stesso quale assessore all'urbanistica, Di Giorgi Sindaco, e Malvaso consigliere comunale). Inoltre, la conoscenza in capo all'Amministrazione comunale dei fatti di causa risalirebbe almeno al 2014, per il conclamato sequestro penale dell'area di cantiere relativa alla pianificazione di Borgo Piave, con criticità che, a cascata, hanno determinato anche l'annullamento di tutte le altre pianificazioni.

Ha concluso per l'inammissibilità dell'atto di appello mancando le prove di condotte dolose dirette all'occultamento del danno nell'invito a dedurre e negli atti successivi, non potendo valere gli invocati atti penali

neanche quale indizio di colpevolezza, essendo le pronunce penali tutte di segno contrario, con conferma, nel merito, della sentenza impugnata.

8. Con memoria, in data 29 maggio 2026, si è costituito in giudizio Vincenzo Malvaso - chiamato a rispondere, quale consigliere comunale nonché Vice Presidente della Commissione Urbanistica comunale, a titolo doloso, del solo danno di cui alla seconda voce, conseguente alla indicata erronea pianificazione urbanistica, in solido con gli altri convenuti Di Giorgi, Di Rubbo e Monti - che ha indicato i motivi a sostegno della decisione di primo grado, ove la prescrizione del danno sarebbe da confermare alla luce della sopravvenuta legge n.1/2026 ove la verifica del “fatto dannoso” risalirebbe al 2012 (approvazione delle linee guida per l'adozione dei Piani Particolareggiati avvenuta tra il 7.2.2012 e il 5.3.2012, e successiva approvazione consiliare tra il 2012 e il 2014), avendo comunque il Comune avuto certezza dell'attività antigiusuristica ben prima del maggio 2015. Né le previsioni normative in tema di sospensione dei termini di cui alla normativa Covid potrebbero soccorrere l'Organo requirente, anche perché per il deducendo, in mancanza di atti interruttivi dell'Amministrazione (inviati ad altri il 6-8.6.2020) al momento della notificazione dell'invito a dedurre (22.7.2022) la prescrizione era ormai matura. Ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, con vittoria di spese.

9. Con memoria, in data 29 maggio 2026, si è costituito in giudizio il Comune di Latina, intervenendo a sostegno delle ragioni della Procura contabile con atto di intervento adesivo ex art. 85 del c.g.c., nel quale ha

evidenziato l'interesse a vedere accolte le conclusioni della Procura contabile, con rinvio al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio nel merito.

10. All'udienza odierna il rappresentante della Procura generale e i difensori delle parti presenti hanno approfonditamente illustrato le rispettive posizioni, insistendo per le conclusioni in atti, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla cd. legge Foti del 7 gennaio 2026, n. 1. in tema di prescrizione.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

11. In via preliminare, il Collegio rileva che Maietta Pasquale, malgrado la regolarità delle notifiche dell'atto di impugnazione e del d.f.u, non risulta costituito in giudizio, e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c.

12. Sempre in via preliminare deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per mancata indicazione dei capi della decisione appellati, dei motivi di critica e delle modifiche proposte alla sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 190, comma 2, del c.g.c., sollevata dalle difese di Gentili e Di Giorgi.

Il Collegio osserva che la censura non risulta fondata e pertanto deve essere rigettata.

La consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha in proposito, affermato che *“l'art. 190, comma 2, c.g.c. (al pari dell'omologo art. 342 c.p.c.),*

nel prescrivere la specificità dei motivi di gravame, non impone che le deduzioni d'appello assumano una determinata forma o ricalchino pedissequamente, con diverso contenuto, la decisione appellata, ma richiede, a fini di ammissibilità, semplicemente che si possa individuare, in modo chiaro ed esauriente, il "quantum appellatum" (Corte conti, Sez. II App., n. 379/2021, con la giurisprudenza della Corte di cassazione ivi richiamata; id., Sez. II App., n. 97/2021).

Ciò, in ossequio ai canoni di sostanzialità cui si ispira il sistema giusprocessuale della responsabilità erariale, nel contesto delle norme che lo regolano.

La specificità dei motivi non va, dunque, intesa formalisticamente, né in via generale e assoluta, dovendo l'impugnativa consentire di circoscrivere il giudizio di gravame ad aspetti specifici della contestata decisione e ai suoi passaggi argomentativi, formulando – sotto il profilo qualitativo – le ragioni di dissenso, rispetto al percorso logico-giuridico del primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della predetta decisione (Corte conti, Sez. II App., n. 28/2023; id., Sez. III App., n. 352/2018 e n. 98/2017). Da questo punto di vista, l'obbligo di specificare i motivi di gravame è adempiuto in presenza di una critica, ancorché implicita, idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, fermo restando che il grado di specificità non può essere stabilito in via generale e assoluta, né in senso rigoroso e formalistico, bensì guardando al concreto contenuto dell'atto (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 516/2019). Allo stesso modo, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha sottolineato che l'appello deve affiancare "...alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice,

senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (Cass., n. 7675/2019). In definitiva, alla parte volitiva dell'impugnazione deve sempre correlarsi una parte argomentativa preordinata a porre in discussione le ragioni addotte dal primo giudice, con censura chiara e motivata, non essendo a tal fine sufficiente la mera riproposizione delle tesi difensive sostenute in primo grado (in termini, Cass., SS.UU., n. 27199/2017)" (Corte conti, Sez. I App. sent. 125/2026; sent. n. 66/2026; Sez. II App. sent. n. 59/2024).

Ebbene, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello proposto dalla Procura territoriale emerge l'indicazione del capo della sentenza non gradito e, dunque, censurato (quello relativo alla dichiarazione di avvenuta prescrizione, tant'è che l'Organo requirente precisa che l'altro capo, quello sulla giurisdizione, resta fermo in quanto "non impugnato con il presente atto", pag. 14 atto di appello). Inoltre, vi è l'indicazione del "travisamento dei fatti" in cui sarebbe incorso il primo giudice ed anche delle modifiche che si intenderebbero ottenere dal giudice di appello, con riferimento a ciascuna delle due poste di danno indicate in dettaglio.

La lettura dell'atto consente, dunque, di desumere le ragioni sulle quali si fonda il gravame e le critiche sollevate al ragionamento seguito dal

giudice territoriale che si vorrebbe modificare al fine di riformare la decisione di primo grado.

13. La Procura territoriale appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che per entrambe le poste di danno (sviamento di risorse pubbliche comunali per eseguire interventi di manutenzione sullo stadio, di cui invece avrebbe dovuto farsi carico la concessionaria società di calcio; spesa inutile sostenuta dall'amministrazione comunale per gli incarichi per l'approvazione dei piani particolareggiati, P.P.E., poi annullati, in quanto contrastanti con le norme urbanistiche generali) *“gli elementi essenziali dei presunti fatti dannosi e delle condotte rilevanti erano note precedentemente alla richiesta di rinvio a giudizio in sede penale”*, risalente al 2 luglio 2018.

Per l'Organo requirente, invece, solo la richiesta di rinvio a giudizio avrebbe compiutamente disvelato il “callido disegno” dei prevenuti e approfonditamente descritto la fattispecie in esame, per cui solo da quest'ultima data potrebbe decorrere il *dies a quo* della prescrizione quinquennale, che pertanto non sarebbe maturata, considerata la presenza di atti di messa in mora risalenti all'anno 2020 e la proroga dei termini prevista dalla legislazione emergenziale Covid.

Il Collegio ritiene che la tesi, avversata da tutte le parti appellate, non possa essere condivisa.

Il giudice territoriale, infatti, ha correttamente affermato che gli elementi già in possesso della Procura contabile avrebbero *ex sé* potuto delineare una ipotesi di danno erariale, indipendentemente dalla scoperta di un

disegno criminale a monte disvelato solo con la richiesta di rinvio a giudizio, e comunque sarebbe mancata la prova “di specifiche attività dolose dei convenuti, volte ad occultare ossia a nascondere per fini illeciti, ovvero di impedire di far scoprire o rendere difficoltosa la scoperta di una situazione di illegittimità/illiceità”.

Per cui, in prime cure, è stato affermato che: *“per quanto riguarda la prima posta di danno, il dies a quo deve essere ancorato al 25.11.2015, data di ricezione della dettagliata segnalazione, correlata da allegati specificanti tutti i profili ricostruttivi del danno oggi azionato, alla Procura erariale da parte del Segretario generale p.t. del comune di Latina.*

Secondo la Procura appellante la nota del 2015 “non conteneva elementi tali da ritenere individuati, anche solo nei loro elementi essenziali, il presunto fatto dannoso e i comportamenti imputabili ai presunti responsabili, consistenti nella elargizione di somme indebite al Latina calcio, limitandosi la segnalazione a richiamare “diffuse anomalie” di carattere generale in ordine all’utilizzo e gestione degli impianti sportivi comunali in uso alla società sportiva.

Ebbene dalla disamina della citata nota del Segretario generale del Comune di Latina (prot. n. 156353 in data 17.11.2015), inviata alla Procura territoriale ed avente ad oggetto: “Comune di Latina. Stadio Comunale “Domenico Francioni” e Campo sportivo ex Fulgorcavi. Segnalazione” emergono una serie di criticità nell’ambito dei procedimenti afferenti la gestione e l’ampliamento dello stadio comunale (oltreché riferimenti agli aspetti urbanistici per i profili di interferenza con la procedura di

approvazione dei PPE), con richiamo della parte di convenzione in concessione stipulata dal Comune con la società U.S. Latina calcio s.r.l. riguardante le spese di gestione e ai “profili di criticità di natura giuscontabile” e “anomalie che di seguito vengono segnalate” relative, tra l’altro, ai “numerosi interventi di manutenzione, sia di carattere ordinario che straordinario”.

In dettaglio, alla citata nota risulta allegata, tra le altre, la relazione dell’Avvocatura comunale prot. n. 121270 del 14.9.2015 resa al Commissario straordinario, che, riportati i termini del contratto di concessione rep. n. 66588 del 17.11.2009, approfondisce le citate questioni, con riferimento “agli interventi posti in essere dall’Ente locale con riguardo agli impianti sportivi dello Stadio comunale “D. Francioni” e dell’impianto ex Fulgorcavi di Borgo Piave”, nell’arco temporale di interesse 2009-2015, sia per i “contributi erogati alla U.S. Latina Calcio s.r.l. (euro 533.992,48)”, sia con riguardo alle “opere eseguite direttamente dall’Ente locale (euro 1.582.183,38)”, specificando che l’ente locale aveva eseguito a proprie cure e spese numerosi interventi “di cui alcuni riconducibili ad obbligazioni contrattuali risultanti di competenza della Società Concessionaria.

In dettaglio viene descritto un aspetto significativo, ovvero che “alcuni interventi propri dell’attività riconducibile alla Società Sportiva non trovano alcuna legittimazione nella realizzazione diretta da parte dell’Ente Locale quali, a titolo esemplificativo, biglietteria zona ospiti, tunnel ingresso spogliatoi, realizzazione punto ristoro, allargamento

tribuna stampa, sistemazione spogliatoi, fornitura sedili polivalenti, e fornitura e posa in opera tappeto verde artificiale. Appare, quindi, evidente dal complessivo elenco degli atti amministrativi posti in essere dall'Amministrazione Comunale che si allegano alla presente relazione, come molti degli interventi eseguiti direttamente dall'Ente Locale siano in realtà riconducibili ad obblighi propri della Società Concessionaria...". Ebbene il complesso delle riferite circostanze, di cui la Procura territoriale è venuta a conoscenza sin dal novembre 2015, si ritiene costituisca una notizia di danno erariale specifica, concreta e circostanziata, che, in ipotesi, ben avrebbe potuto indurre l'Organo requirente, come affermato dalle difese delle parti appellate, a disporre ulteriori indagini e approfondimenti, ove ritenuto necessario.

Tant'è che nell'atto di citazione in primo grado, la Procura territoriale descrive "le condotte antigiuridiche" non solo richiamando la relazione del Segretario generale del Comune di Latina, ma utilizzando i medesimi termini contenuti nella citata relazione, con riguardo alle date di riferimento e alla descrizione degli interventi di adeguamento, messa in sicurezza e manutenzione dell'impianto sportivo, poi esemplificati con le medesime espressioni e termini che si leggono nella citata relazione. Peraltro, anche le singole determine indicate nell'atto di citazione costituiscono, per la maggior parte, una specificazione degli interventi riassunti in apertura della relazione.

Come, infatti, ha precisato il giudice di primo grado la successiva richiesta di rinvio a giudizio, anche se con ogni probabilità ha chiarito in

modo più approfondito le dinamiche dei fatti e le rispettive responsabilità, non risulta coessenziale ai fini della qualificazione dei fatti quale danno erariale, ben potendo la Procura territoriale provvedere autonomamente, non essendo rilevante, nel caso in esame, la presenza di “un callido disegno” dei prevenuti per configurare una ipotesi di danno erariale, rilevante, se mai, per il “doloso occultamento” della vicenda e delle conseguenze che ne derivano.

Tuttavia, come ha ben chiarito il giudice territoriale, l’Organo requirente non ha fornito la prova della esistenza di specifiche attività dolose dei prevenuti volte ad impedire la scoperta di una situazione di illegittimità, non potendosi condividere la tesi del doloso occultamento *ex sé* prospettata da parte appellante, specie alla luce delle riforme introdotte in materia dalla cd. legge Foti, più volte richiamata dalle parti appellate. Questo Collegio non ignora l’orientamento della giurisprudenza che configura un doloso occultamento in *re ipsa* in presenza di condotte che al tempo stesso integrino gli estremi del reato e di danno erariale, ma è consapevole del temperamento, richiamato dal giudice territoriale e anche dalla giurisprudenza di questa Sezione, per cui ciò vale solo nel caso in cui prima del provvedimento di rinvio a giudizio non sussistano gli elementi minimi per la notizia di danno.

In particolare, con condivisibile pronuncia, si è ritenuto che: “...le circostanze indicate ...non appaiono idonee ad integrare l’unico requisito (il doloso occultamento) che, sulla base di quanto disposto dal Legislatore, consentirebbe di far slittare l’esordio del termine prescrizione, fissato dall’art.1,

comma 2, della legge n.20/1994 al momento dell'effettiva "scoperta" del danno.

Invero la Sezione territoriale ha escluso - correttamente - qualsivoglia ipotesi di occultamento doloso del danno, ma, come già esposto, ha richiamato la nozione di cui all'art.2935 per ritenere che la conoscibilità obiettiva del danno erariale sia emersa solo a seguito della verifica ispettiva....

In realtà... dagli atti in esame non risulta che il danno non fosse già individuabile o riconoscibile, nelle sue componenti fondamentali individuate dall'art.1 della legge n.20/1994 sin dal momento dell'effettivo pagamento degli emolumenti accessori corrisposti illegittimamente...: il danno dedotto in citazione, infatti, trae origine proprio dall'adozione di atti deliberativi adottati a valle di un iter amministrativo svolto senza alcun infingimento o, ancor peggio, occultamento.

Il fatto che la vicenda abbia avuto come protagonisti prevalentemente i vertici amministrativi non vale, di per sé, a far ritenere celato il danno che, anzi, proprio perché desumibile dagli atti, si è palesato in tutta la sua potenzialità.

Peraltro, accedendo alla tesi sostenuta dalla Sezione ... "si finirebbe col ravvisare una sorta di occultamento in re ipsa in atti amministrativi pubblici" (cfr. Corte dei conti, Sez. II Appello n.298/2019), "laddove...nessun comportamento ulteriore, volto a dissimulare le condotte illecite ovvero le conseguenze dannose che ne sono derivate, sia riscontrabile nella documentazione acquisita" (Corte conti, I Sez. App. sent. n. 175/2022).

Quanto detto vale a maggior ragione dopo la novella della legge n. 20/1994, introdotta in tema di prescrizione dall'invocata legge Foti n. 1/2026, laddove ha previsto che il diritto al risarcimento del danno di

prescriva in cinque anni, decorrenti dal fatto dannoso, “indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno”, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, “realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione” dalla data della sua scoperta (art. 2 legge n. 20/1994, come novellata dalla legge n.1/2026), condotta attiva e obblighi di comunicazione non adeguatamente comprovati dalla Procura territoriale.

Le superiori osservazioni valgono anche per quanto riguarda la seconda posta di danno - afferente alla violazione delle norme in tema di edilizia e urbanistica nella predisposizione dei piani particolareggiati P.P.E. con conseguente annullamento dei piani e, dunque, una spesa inutile da parte della Amministrazione per la predisposizione degli stessi - non potendosi configurare un doloso occultamento in *re ipsa*.

Secondo la Procura appellante il giudice territoriale avrebbe comunque errato nell’ancorare il *dies a quo* della prescrizione alla conoscenza in capo all’Amministrazione comunale della illegittimità dei PPE (che sarebbe antecedente alla richiesta dell’Amministrazione stessa del maggio 2015 di analizzare i PPE al fine di porre in essere le misure correttive necessarie), in quanto l’indagine conoscitiva avviata dall’Amministrazione non avrebbe fornito una conoscenza affidabile dei fatti, e il danno costituito dalla inutile corresponsione ai tecnici del compenso previsto per la predisposizione dei piani, poi annullati, sarebbe divenuto certo e concreto solo in un successivo momento, ovvero

quando il Commissario straordinario dispose formalmente l'annullamento in autotutela dei PPE. In ogni caso per tale voce di danno, anche volendo considerare la data del maggio 2015, per la messa in mora notificata ad alcuni responsabili nel giugno 2020 e per la proroga dei termini derivanti dalla sospensione *ex lege* per Covid, il termine quinquennale di prescrizione non sarebbe spirato, considerata la notifica dell'invito a dedurre nel febbraio 2022 e il conseguente atto di citazione in data 10 ottobre 2022.

Il Collegio ritiene che la prospettazione della Procura appellante non sia accoglibile.

Il giudice territoriale ha in proposito stabilito: *“per quanto riguarda, invece, la seconda posta di danno, come emerge chiaramente anche dalla parte motiva dei provvedimenti adottati dal Commissario straordinario (in atti fascicolo Monti Ventura, cfr. in via esemplificativa deliberazione n. 58/2016), la conoscenza - da parte degli uffici comunali di possibili gravi criticità degli atti predisposti e dell'iter amministrativo posto in essere – appare senza dubbio piena prima del maggio 2015, periodo nel quale la stessa Amministrazione comunale ha chiesto agli uffici di porre in essere urgenti misure correttive. Conseguentemente, essendo i provvedimenti interruttivi in atti trasmessi ad alcuni degli odierni convenuti, per alcuni dei P.P.E. oggetto dell'odierno giudizio, notificati nel giugno 2020, anche tale posta di danno deve ritenersi integralmente prescritta.*

Incidentalmente, tenuto conto del grado di certezza ricollegato alla predetta disclosure amministrativa, il Collegio rileva che le illegittimità sostanziali,

ampiamente richiamate nell'atto di citazione (pag. 19 ss. atto citazione), dei provvedimenti pianificatori in analisi, ben potrebbero, altresì, supportare un'ulteriore retrodatazione del decorso del termine di prescrizione alla data di conclusione dell'effettuazione dei pagamenti ai professionisti ed ai tecnici che hanno partecipato, a vario titolo, alla loro predisposizione, completata nel 2014, in quanto tali atti sono stati tutti pubblicati negli anni 2012, 2013 e 2014, con conseguente piena conoscibilità dei suddetti profili di illegittimità."

Ebbene, alla luce di quanto sopra illustrato e, a prescindere dalle considerazioni delle parti appellate in merito agli esiti positivi del processo penale, ciò che viene in rilievo è una pianificazione urbanistica che ha ad oggetto PPE approvati negli anni 2012-2014 e pubblicati, per cui se ne deve desumere la effettiva conoscenza, da cui consegue che il *dies a quo* della prescrizione non può che essere ancorato, come ipotizzato in via subordinata anche dal primo giudice, alla successiva data di pagamento ai professionisti dell'opera svolta per la loro redazione (risalente all'anno 2014), in conformità, peraltro, con i dettami di cui si è detto della novella legge n.1/2026, cosicché il termine di prescrizione quinquennale era già spirato alla data di costituzione in mora del 2020.

Si richiama in proposito l'orientamento di questa Sezione, espresso nella sentenza n. 176/2025, per cui "*...le Sezioni Riunite di questa Corte hanno fissato, da tempo, il principio ermeneutico secondo cui "il fatto dannoso" "è costituito dal binomio condotta-evento" per cui "la fattispecie dannosa si perfeziona con il verificarsi di quest'ultimo" e "prima del pagamento vi è solo*

una situazione di danno potenziale che, proprio perché tale, può anche non attualizzarsi per vicende successive" (sentenza n.7/2000/QM).

L'organo nomofilattico ha ritenuto...che essendo l'azione di responsabilità amministrativa diretta a far valere il diritto al ristoro di un danno pubblico, essa possa essere esercitata solo a partire dal momento in cui detto danno si sostanzia in termini di esborso causalmente collegato ad un comportamento illecito (eccetto l'ipotesi, che però esula dall'odierna fattispecie, del "doloso occultamento" il quale implica altre e più articolate valutazioni, in termini di conoscenza e/o conoscibilità, in quanto richiede che il danno venga ad esteriorizzarsi mediante la "scoperta").

In tale prospettiva, le Sezioni Riunite, con la sentenza n. 5/2007/QM hanno ribadito che "nel caso di danno connesso ad erogazione di una somma di denaro, la prescrizione comincia a decorrere dall'effettivo pagamento e, pertanto, nell'ipotesi di sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo, tutti risalenti ad un unico atto deliberativo o ad un'unica manifestazione di volontà, è da ogni singolo pagamento che decorre il dies a quo della prescrizione"...

Pertanto...è soltanto con il pagamento, in adempimento dell'obbligazione risarcitoria, che il danno acquista gli indefettibili connotati della certezza e dell'attualità affinché l'azione di responsabilità possa essere esercitata..." (Corte conti, II Sez. App., sent. n. 137/2022)".

14. Conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, il Collegio, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Le spese di lite sono compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del c.g.c., trattandosi di decisione su questione preliminare.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello presentato da **PROCURA REGIONALE presso la Corte dei conti per la Regione Lazio**, nel giudizio iscritto al n. **61736**, del registro di segreteria,

- dichiara la contumacia di Maietta Pasquale;
- rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 19 giugno 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Beatrice MENICONI

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Massimo LASALVIA

Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 06/08/2026

IL DIRIGENTE

Massimo BIAGI

Firmato digitalmente